

TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA

Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuale istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei litisconsorti

Ricorso di:

PREVITI MARIA RITA

RICORRENTE

C O N T R O

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore, con sede a Roma in Viale Trastevere n. 76/A,

RESISTENTE

e nei confronti di tutti i docenti controinteressati che hanno preso parte alle procedure di mobilità a.s. 2016/2017 e successivi, classe di concorso EEEE, per gli ambiti territoriali della Regione Sicilia per i quali, in ragione dell'elevatissimo numero, si chiede fin d'ora di autorizzare, ex art. 151 c.p.c, la notifica attraverso la pubblicità/pubblicazione a mezzo dei canali istituzionali, giusta istanza stesa in calce al presente ricorso.

* * * * *

On.le Tribunale di Ragusa, in funzione di Giudice del Lavoro,
la sig.ra Previti Maria Rita, nata a Torino il 25.05.1967 e residente a Comiso in via La Masa n. 4, c.f. PRVMRT67E65L219B, elettivamente domiciliata a Caltagirone in Via V.E. Orlando n. 48, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Prestianni (c.f. PRSVCN66L10F210G; p.e.c.: *vincenzo.prestianni@cert.ordineavvocaticaltagirone.it*; fax 0933/350080), che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Eleonora Di Nora (c.f. DNR LNR 74D66 C351J; p.e.c.: *eleonora.dinora@cert.ordineavvocaticaltagirone.it*) per procura in calce al pre-



sente atto, espone.

FATTO

Con provvedimento dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia del 25.11.2015, la sig.ra Previti è stata individuata quale destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro, in quanto inserita nella graduatoria ad esaurimento degli aspiranti al ruolo in qualità di docente di scuola primaria, nell'ambito del piano straordinario di assunzioni di cui alla legge 107/2015, art. 1, comma 98, lettera c).

In data 26.11.2015, tale proposta è stata perfezionata con accettazione e stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di docente di ruolo in prova, per un posto comune, con decorrenza giuridica ed economica dal 1.09.2015 e assegnazione presso l'I.C. "E. De Amicis" di La Spezia (**doc. 1**).

La sig.ra Previti ha preso servizio presso l'istituto provvisorio di assegnazione dove ha superato positivamente l'anno di prova e formazione, necessario al fine di ottenere la conferma in ruolo (art. 437 D.Lgs. 16.04.1994 n. 297).

Il contratto sottoscritto stabiliva, altresì, che la docente avrebbe ottenuto la sede definitiva mediante le operazioni di mobilità riguardanti il successivo a.s. 2016/2017 e, a riguardo, l'art. 1, co. 108, Legge 107/2015, precisava che tale procedura sarebbe stata estesa a *“tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale”*.

A disciplinare la procedura di mobilità nazionale è intervenuto, in data 08.04.2016, il CCNI per la mobilità del personale docente a.s. 2016/2017, le cui modalità di applicazione sono state determinate dall'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016.

Alla luce delle superiori disposizioni, in quanto immessa in ruolo da G.A.E., la Sig.ra Previti è stata autorizzata a partecipare alla c.d. Fase “C” della mobilità in ordine alla quale l'art. 6 CCNI prevedeva che la procedura si sarebbe svolta *“su istanza di parte ovvero, in assenza d'istanza, d'ufficio”*.



Precisamente, in base agli artt. 6, co. 2, CCNL e 9, co. 17, O.M. dell'08.04.2016, i docenti assunti da G.A.E., come la docente Previti, potevano indicare in domanda, ai fini dell'assegnazione della titolarità definitiva, sia gli ambiti territoriali che le province italiane, anche utilizzando i relativi codici sintetici.

Nella domanda di mobilità, parte ricorrente ha specificato i titoli e i servizi prestati, indicando prioritariamente, come preferenze territoriali, gli ambiti della Regione Sicilia (1. Sicilia Ambito 0023, 2. Sicilia Ambito 0024) e totalizzando un punteggio base di 20 punti e un punteggio aggiuntivo per il comune di ricongiungimento di 6 punti (**doc. 2**).

Dalla pubblicazione dell'elenco dei trasferimenti del personale di scuola primaria per la provincia di Ragusa (seconda fase b, c e d dell'art. 6 del CCNI 2016/2017) a.s. 2016/2017, è emerso che la ricorrente non è stata trasferita in alcuno degli ambiti territoriali della Provincia di Ragusa indicati con priorità nella domanda di mobilità, laddove, invece, sono stati assegnati ai predetti ambiti docenti partecipanti alla fase B3 della mobilità/ assegnazione ambito, con punteggio inferiore rispetto a quello di parte ricorrente e senza alcuna precedenza (**doc. 3**).

A titolo esemplificativo, si riportano i nominativi dei docenti Bonomo Monica e Garofalo Giovanna con 12 punti assegnate all'ambito Sicilia 0024, Guarnaccia Donatella e Guastella Valentina con 12 punti assegnate all'ambito Sicilia 0023, Marzà Eleonora con 15 punti assegnata all'ambito Sicilia 0023, Nicolosi Silvia con 17 punti assegnata all'ambito Sicilia 0023, Cicero Annalisa, Agrò Carla, Meo Marisa, Nicolosi Giuseppa e Criscione Giuseppa con 18 punti assegnate all'ambito Sicilia 0023, Spadaro Giuliana con 18 punti assegnata all'ambito Sicilia 0024, tutti ammessi a partecipare alla fase B3 della mobilità, ossia all'assegnazione ambito provinciale.

Si ribadisce che si trattava di docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016, mediante il medesimo piano straordinario di cui alle fasi B e C della L. 107/2015, a prescindere dalla



graduatoria di provenienza.

La sig.ra Previti, tuttavia, pur totalizzando un punteggio superiore non ha ottenuto il trasferimento prioritariamente richiesto per essere erroneamente assegnata all'Istituto ISA 22 Sesta godano Val di Vara (AMBITO LI0000009) (**doc. 4**).

L'illegittimità dell'assegnazione a tale sede definitiva, inoltre, ha comportato che, in occasione delle successive operazioni di mobilità previste per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, la ricorrente ha potuto richiedere il trasferimento nella regione Sicilia solo in fase interprovinciale (**doc. 5-6-7-8**).

In tali operazioni, peraltro, la docente non ha ottenuto il movimento richiesto nella regione Sicilia stante, peraltro, il limite del 30% dei posti disponibili fissato per i trasferimenti interprovinciali dal CCNI 2017/2018, la cui validità è stata prorogata anche al successivo anno scolastico dal nuovo CCNI sottoscritto in data 7 marzo 2018 (**doc. 9-10**) nonché il limite del 40% dei posti disponibili fissato dall'O.M. 203/2019 dell'8.3.2019, che ha disciplinato la mobilità del personale docente, educativo ed ata per l'anno scolastico 2019/2020 (**doc. 11**). Sennonché, la sig.ra Previti, in tali procedure di mobilità, avrebbe avuto diritto di partecipare alla procedura relativa alla provincia di Ragusa già in fase provinciale laddove le fosse stata correttamente assegnata la sede definitiva a lei spettante secondo il punteggio, l'ordine di preferenza già espresso per l'a.s. 2016/2017 (cfr. Trib. di Padova, ordinanza n. cronol. 3832/2017 del 07.06.2017).

Solo a seguito dell'assegnazione provvisoria ex art. 7 CCNI sulle utilizzazioni per l'a.s. 2020/2021, la docente è potuta rientrare nella Regione di appartenenza dove, dal 01.09.2020, presta servizio annuale sino al 31.08.2021 presso l'I.C. Centrale di Comiso (**doc. 12**).

In data 22.03.2021, inoltre, la docente ha presentato domanda di accesso agli atti concernente sia la graduatoria eventualmente predisposta ai fini della mobilità per gli a.s.



2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 che l'elenco delle immissioni in ruolo disposte nella classe di concorso dell'istante relativamente agli a.s. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 senza ottenere tale documentazione (**doc. 13-14**).

Per completezza espositiva, si osserva che, in un caso analogo, con nota n. 0019494.20-11-2018, l'amministrazione scolastica aveva comunicato al docente che la *“graduatoria” predisposta ai fini della mobilità per l'a.s. 2016/17 si concretizza nel bollettino dei movimenti pubblicato sul sito dell'Ufficio il 29/7/2016, “Personale scuola primaria – Pubblicazione movimenti a.s. 2016/17 Fasi B-C-D”* (**doc. 15**).

Premesso quanto esposto in narrativa, gli esiti delle operazioni di mobilità sono illegittimi e gravemente pregiudizievoli, sotto diversi profili, di diritti di rango costituzionale, per i motivi che di seguito si espongono.

DIRITTO

Per una migliore comprensione delle ragioni che inducono la ricorrente a ritenere illegittimo l'operato del MIUR, è opportuno effettuare un attento esame della normativa di riferimento sia con riguardo al piano assunzionale di cui alla L. 107/2015 che alle successive procedure di mobilità.

I

Com'è noto, a seguito della Sentenza “Mascolo” della Corte di Giustizia Europea 26 novembre 2014, C-22/13, C-61,62,63/13, C-418/13, al fine di prevenire e risolvere l'abuso dell'apposizione del termine nei contratti di lavoro stipulati con i docenti statali, dei vari ordini e gradi di scuola, la Legge 107/2015 ha previsto per l'anno scolastico 2015/2016 un piano di assunzione straordinario, articolato in tre fasi (A, B e C) finalizzate a coprire i posti vacanti e disponibili e a creare il nuovo organico dell'autonomia.

Precisamente, alla c.d. fase Zero, relativa alle ordinarie operazioni annuali di immissione in ruolo effettuate per l'a.s. 2015/2016 ai sensi dell'art. 399 D. Lgs. n. 297/1994, hanno fatto



seguito, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto rimasti vacanti e disponibili, le tre fasi disciplinate dall'art. 1, comma 98, L. cit., così articolate:

- Fase A, destinata alle assunzioni da effettuarsi nei limiti dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto e secondo le ordinarie procedure di cui all'art. 399 D.Lgs. 16.04.1994, n. 297;
- Fase B, per le assunzioni da disporsi nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera A) e in deroga all'art. 399 cit.;
- Fase C, relativa alle assunzioni da effettuarsi nel limite dei posti di cui alla Tabella 1 allegata alla legge citata (posti relativi al cd. Organico aggiuntivo o potenziato contestualmente approvato dalla Legge 107/2015 e ripartito per ciascuna regione) sempre in deroga all'art. 399 cit..

Successivamente, ai fini dell'assegnazione della sede definitiva ai docenti neoassunti, è stato programmato, per l'anno scolastico 2016/2017, un piano straordinario di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale il quale, peraltro, ha riguardato anche i docenti assunti a tempo indeterminato *ante legem*, ossia entro l'anno scolastico 2014/2015.

Pertanto, con un'unica procedura di mobilità, sono stati disciplinati:

- sia l'assegnazione della sede definitiva per i docenti assunti con il piano straordinario di cui alla Legge 107/2015;
- sia i movimenti ordinari territoriali e professionali inerenti il personale scolastico assunto entro l'a.s. 2014/2015.

A riguardo, le norme di riferimento sono state dettate, rispettivamente, dall'art. 1, commi 73 e 108, L. cit..

Precisamente, il comma 73 ha disciplinato l'assegnazione della sede definitiva per i docenti neoassunti sia nell'ipotesi di assunzioni effettuate con le ordinarie modalità ex art. 399 D.lgs. 297/1994 (fasi 0 e A), sia nella diversa ipotesi relativa alle assunzioni di cui alle fasi B



e C del piano straordinario ex L. 107/2015.

Orbene, per la prima ipotesi si disponeva che al docente sarebbe stata assegnata la sede definitiva secondo le disposizioni del medesimo D. Lgs. 297/1994, ossia nell'ambito della stessa provincia di assegnazione della sede provvisoria, attribuita al momento dell'assunzione. Al contrario, nell'ipotesi di assunzione effettuata secondo la procedura straordinaria (di cui al comma 98, lettere b) e c), art. 1, L. 107/2015), il Legislatore non ha inteso estendere ai docenti neoassunti la predetta procedura ordinaria di assegnazione della sede definitiva, ma ha previsto lo svolgimento di una procedura di assegnazione della sede su ambiti territoriali.

La norma, peraltro, non poneva alcuna distinzione tra i docenti provenienti dalla graduatoria di merito del concorso del 2012 e quelli assunti dalle G.A.E., precisando che *“Il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), è assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017”*, escludeva sia per gli uni che per gli altri l'assegnazione definitiva nella medesima provincia in cui avevano ottenuto la sede provvisoria (riservata, come detto, unicamente ai docenti neo assunti secondo la procedura disciplinata dall'art. 399 D.Lgs. 297/94 ai quali continuavano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all'attribuzione della sede durante l'anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva).

Il successivo co. 108, art. 1, L. cit., con riguardo ai movimenti ordinari inerenti il personale scolastico assunto entro l'a.s. 2014/2015, ha previsto per l'anno scolastico 2016/2017 *“un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale **su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia.....** Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, **per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria***



nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b). (i.e. assunti dalle graduatorie ad esaurimento) *assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c)*”.

Il Legislatore, quindi, accordava, ai docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, una preferenza, per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, *su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c).*

La circostanza che la norma abbia espressamente indicato i posti assegnati in via provvisoria ai docenti assunti dalle G.A.E., tuttavia, non valeva ad escludere da tale preferenza quelli attribuiti ai docenti assunti dalle G.M. 2012, atteso che la norma si riferiva *apertis verbis* a tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia nei quali rientravano, a conclusione dell'anno scolastico 2015/2016, tutti i posti dati come sede provvisoria ai docenti neoassunti, compresi quelli assegnati ai neoimmessi in ruolo dalle G.M. 2012.

Il comma 108 precisava, poi, che solo “*successivamente*”, ossia dopo l'espletamento delle operazioni di mobilità per i docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, sarebbero stati chiamati a partecipare alla procedura di mobilità i docenti inseriti nelle G.A.E. assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), ribadendo, nell'ultimo capoverso, che “*dall'anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali*”.

In definitiva, quindi, il Legislatore ha scandito la procedura di mobilità accordando unicamente ai docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 la precedenza e preferenza su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, senza, invece, operare, ai fini di detta procedura, alcuna distinzione tra docenti provenienti dalle G.M. 2012 e quelli provenienti dalle G.A.E., considerato che, ai sensi del co. 73, art. 1, L. cit., in entrambi i casi il docente neoassunto non aveva maturato alcun diritto alla conferma definitiva della sede provvisoria di assegna-



zione (cfr. sul punto Trib. Caltagirone Ord. n. cronol. 1930/2017 del 5.5.2017, ord. Tribunale di Ravenna Ord. n. 443/2017 del 03.02.17).

Sono poi seguiti il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017 dell'08.04.2016 e l'Ordinanza Ministeriale n. 241 dell'08.04.2016. In particolare, il CCNI era abilitato a disciplinare la mobilità secondo le prescrizioni di legge, individuando modalità operative specifiche che, non contraddicendo la disciplina normativa, valessero a integrarla e a puntualizzarne gli ambiti e le concrete modalità di attuazione.

Sennonché, l'art. 6 del CCNI, richiamato dagli artt. 1 e 2 dell'Ordinanza Ministeriale 241/2016, nel disciplinare tali modalità di svolgimento, ha previsto quattro fasi di seguito meglio descritte:

1. Fase A – Trasferimenti e passaggi di ruolo provinciali

A questa fase hanno avuto accesso i docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, nonché quelli assunti nell'anno scolastico 2015/2016, nelle fasi Zero ed A del piano assunzionale ex L. 107/2015, i quali potevano chiedere il trasferimento in una scuola specificamente indicata nella domanda, purché inclusa in uno degli ambiti della provincia di appartenenza.

2. Fase B – Trasferimenti e passaggi di ruolo o di cattedra interprovinciali degli assunti entro il 2014/2015, e assegnazione sede definitiva provinciale dei docenti delle Graduatorie di Merito del 2012 assunti in fase B e C

Questa Fase si articolava al suo interno in tre sottofasi:

- 1) Fase B1 - mobilità dei docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, i quali potevano chiedere, a domanda, il trasferimento in una provincia diversa da quella di appartenenza (mobilità territoriale interprovinciale);
- 2) Fase B2 - mobilità dei docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, i quali poteva-



no chiedere, a domanda, il passaggio di ruolo o di cattedra in una provincia diversa da quella di appartenenza (mobilità professionale);

3) Fase B3 - mobilità dei docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 dalle fasi b) e c) del piano straordinario ex L. 107/2015, in quanto inseriti nelle Graduatorie di Merito del concorso 2012 (GM), i quali dovevano chiedere obbligatoriamente l'assegnazione definitiva della sede tra gli ambiti della provincia di nomina provvisoria.

3. Fase C – Assegnazione sede definitiva su ambito dei docenti delle G.A.E. assunti in fase B e C

Rientravano in questa Fase i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 da Fase B e C del piano assunzionale ex L. 107/2015, provenienti dalle graduatorie ad esaurimento (G.A.E.).

I docenti appena indicati sono stati interessati da questa Fase di mobilità a prescindere dal fatto che avessero proposto o meno la domanda. Ai fini dell'assegnazione della titolarità definitiva, era loro consentita la possibilità di indicare la preferenza su un numero definito di ambiti (fino a n. 100 ambiti), e/o un numero definito di province (fino a n. 100 province).

4. Fase D – Trasferimenti interprovinciali dei docenti fase “Zero” e “A” (sia da G.A.E. che da Graduatorie di Merito) e docenti Graduatorie di Merito del 2012 assunti nelle fasi B e C

L'ultima delle quattro fasi prevista interessava i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 in Fase Zero e A della L. 107/2015, nonché i docenti provenienti dalle graduatorie di merito assunti nella Fase B e C della medesima Legge, i quali avrebbero potuto chiedere, a domanda, il trasferimento in una provincia diversa da quella di appartenenza, nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti.

Tuttavia, ai fini delle fasi B, C e D della mobilità sono stati resi disponibili anche i posti de-



gli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 2015/2016 provenienti da G.A.E., residiuati a seguito delle operazioni di cui alle fasi precedenti, rispettivamente, A, B e C, mentre sono stati ingiustificatamente accantonati i posti per gli assunti nell'a.s. 2015/2016 da fasi B e C del piano assunzionale 2015/2016, provenienti dalle Graduatorie di Merito.

In vero, l'ordinanza ministeriale n. 241/2016, agli artt. 1 e 2, ha rinviato al CCNI 2016/2017, il quale, all'art. 8, co. 9, ha previsto che *"Vengono accantonati i posti per gli assunti nell'anno scolastico 2015/2016 da fasi B e C del piano assunzionale 2015/2016, provenienti dalle graduatorie di merito"*.

Quindi, in sintesi, la contrattazione collettiva non solo ammetteva i docenti provenienti dalle GM/2012 a partecipare alla fase B3 con assegnazione definitiva della sede tra gli ambiti della provincia di nomina provvisoria (a scapito dei docenti assunti dalle G.A.E. ammessi a partecipare ad una fase di mobilità successiva), ma accordava agli stessi un accantonamento di posti che non trovava alcun addentellato nel testo di legge (cfr sul punto art. 1, co. 73 e 108).

A riguardo, si richiama l'orientamento della giurisprudenza di merito formatasi in materia (cfr. ad esempio Tribunale di Roma sentenza n. 2056/2017 del 2 marzo 2017; Tribunale di Enna ordinanza del 5 ottobre 2017; Tribunale di Ragusa ordinanza del 13 luglio 2017; Tribunale di Ravenna ordinanza del 3 febbraio 2017; Tribunale di Ravenna sentenza n. 192/2017 del 16 maggio 2017, Trib. Catania, ord. est. dott.ssa Scardillo, causa n. 1009/2017 R.G.) che ha evidenziato l'assenza di alcun riferimento, nella legge 107/2015, alla riserva di posti accordata invece dal CCNI mobilità personale docente ed ATA e dalla O.M. 241/2016 in fase di mobilità, rilevando i profili di irragionevolezza di tale scelta della fonte collettiva e del ministero in sede di disciplina della mobilità in questione.

Ed invero, *"il sistema di trasferimenti delineato dalla fonte collettiva e regolamentare consente agli idonei del concorso del 2012 di partecipare al programma nazionale di mobilità confermando la sede di titolarità"*



nella provincia in cui avevano avuto l'assegnazione provvisoria (cfr. art. 6 CCNI mobilità che prevede che gli assunti da fasi B e C del piano ex lege 107/2015 "indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia"), mentre gli appartenenti alle GAE, pur assunti nelle medesime fasi, partecipano alla procedura di mobilità su tutti gli ambiti territoriali nazionali.

Se per un verso la preferenza accordata dalla legge 107/2015 in sede di procedure per l'assunzione in ruolo agli idonei al concorso del 2012 (cfr. art. 96 della legge), al pari della scelta di far cessare l'efficacia delle graduatorie di concorsi antecedenti al 2012 (cfr. art. 95 della legge)- chiara espressione di discrezionalità legislativa nello scorrimento delle graduatorie concorsuali finalizzato all'assunzione e nella individuazione di quale graduatoria concorsuale scorrere - non risulta priva di ragionevolezza, potendosene individuare i motivi nell'assenza, per molti dei soggetti risultati idonei al concorso del 2012, della possibilità di accedere al ruolo attraverso pregressi incarichi a tempo determinato (ossia attraverso il canale parallelo a quello concorsuale di cui al d.lgs. 297/1994 ormai funzionante solo per i soggetti già presenti nelle GAE e tuttavia per questi ultimi vigente fino al totale esaurimento delle stesse: cfr. art. 109 lett. C della legge) ovvero nella preferenza allo scorrimento di una graduatoria concorsuale più recente rispetto a quelle assai risalenti nel tempo dei precedenti concorsi, altrettanto non può dirsi ove detta scelta si riferisca al momento, successivo rispetto all'assunzione, della procedura di mobilità obbligatoria finalizzata all'assegnazione della sede definitiva.

In tale fase di mobilità, la riserva accordata agli idonei del concorso del 2012 risulta irragionevole rispetto all'anzianità lavorativa e anagrafica dei soggetti coinvolti e non trova ragioni né di merito né legate al principio del pubblico concorso di cui all'art. 97 Costituzione.

La suddetta riserva, come osservato nei precedenti di merito già citati, non poi trova nessun appiglio nel dettame legislativo. Ed infatti l'art. 108 della legge, che disciplina la mobilità obbligatoria in parola, non contiene alcun riferimento agli idonei del concorso del 2012 ossia agli assunti ai sensi dell'art. 1 comma 98 lettera a) della medesima legge. Così recita infatti tale norma: "108. Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale



personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati. Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti può essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonché sul contingente di posti di cui al comma 69 del presente articolo. Nel caso dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i commi 206 e 207 del presente articolo”.

L'art. 6 del CCNL 08.04.2016 con riferimento alla fase C ha quindi stabilito che :” FASE C. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”.

Il richiamato Allegato 1 del CCNI nel disciplinare i criteri di assegnazione delle sedi stabilisce che: “per



ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal punteggio più alto. A parità di punteggio e preferenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”.

Dall'esame del suddetto quadro normativo può dunque evincersi che unica priorità in effetti accordata dal legislatore in sede di mobilità riguarda gli assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 e trova ragione nell'essere stati tali soggetti assunti nei ruoli dell'amministrazione scolastica con il vecchio sistema di reclutamento e nell'avere gli stessi maggiore anzianità di ruolo.

Non sono previste ulteriori deroghe sistemiche al criterio meritocratico del maggior punteggio per la procedura di mobilità (Trib. Catania, ord. est. Dott.ssa A. Resta, 6.06.2018) (doc. 16).

Come già esposto in narrativa, dalla pubblicazione dell'elenco dei trasferimenti del personale di scuola primaria per la provincia di Caltanissetta (seconda fase b, c e d dell'art. 6 del CCNI 2016/2017) a.s. 2016/2017, è emerso che la ricorrente non è stata trasferita in alcuno degli ambiti territoriali della Provincia di Ragusa indicati con priorità nella domanda di mobilità, laddove, invece, sono stati assegnati ai predetti ambiti docenti assunti dalle Graduatorie di Merito del 2012 (fase B3 della mobilità/ assegnazione ambito), con punteggio inferiore e senza precedenza contrattuali.

Pertanto, i provvedimenti emanati dall'Amministrazione resistente appaiono certamente illegittimi nella parte in cui conferivano priorità nei movimenti, non in base ad un punteggio attribuito secondo i titoli posseduti, ma privilegiando il canale e la fase di assunzione, attraverso un illegittimo meccanismo di accantonamento dei posti (Trib. Barcellona P.G., ord. n. cronologico 2003/2017 del 3.03.2017).

II

Con riguardo alle successive procedure di mobilità cui ha preso parte la ricorrente si osserva quanto segue.



Tali procedure sono state disciplinate, per l'a.s. 2017/2018 e per l'a.s. 2018/2019, dalle disposizioni dettate dal CCNI dell'11 aprile 2017, la cui validità è stata prorogata all'anno successivo dall'intesa sottoscritta in data 7 marzo 2018, nonché, per il triennio 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, dal CCNI del 6.03.2019. Le modalità di applicazione delle disposizioni del citato CCNI del 2017 sono state dettate dalle O.M. del 12.04.2017 e del 9.03.2018, mentre quelle relative al CCNI 2019 sono state dettate dalle O.M. dell'8.3.2019 e del 23.03.2020.

In particolare, nello stabilire i criteri per l'individuazione e la “ripartizione” delle sedi disponibili, l'art. 8, co. 6, 7 e 8, e l'Allegato 1 del CCNI 2017 hanno previsto che *“per le immissioni in ruolo autorizzate per l'anno scolastico 2017/18 viene accantonato il sessanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali (co. VI). I trasferimenti per scuole o ambiti di provincia diversa da quella di titolarità si possono effettuare nel limite del trenta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali (co. VII). La mobilità professionale del personale docente si realizza nel limite del dieci per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali (co. VIII)”*. In definitiva, quindi, le sedi disponibili sono state ripartite secondo le seguenti percentuali: - 60% alle immissioni in ruolo; - 30% per i trasferimenti interprovinciali dei docenti di ruolo; - 10% ai passaggi di ruolo e/o di cattedra.

L'art. 8, co. 5 e 6, CCNI 2019, in riferimento al triennio 2019-2022, invece, ha riservato alle nuove immissioni in ruolo il 50% dei posti disponibili ed il restante 50% ai trasferimenti interprovinciali ed alla mobilità professionale secondo le aliquote ivi indicate. Sennonché, entrambe le disposizioni contrattuali citate appaiono illegittime perché hanno comportato una diminuzione radicale delle prospettive di mobilità territoriale e professionale rispetto ai precedenti CCNI in palese contrasto con la normativa vigente in materia di immissioni in ruolo e mobilità nel Comparto Scuola dettata dagli art. 465 e ss. del D.Lgs. n. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione). In particolare, l'art. 465 D.Lgs.



cit. assicura ai trasferimenti interprovinciali il 50% dei posti annualmente vacanti e disponibili, mentre l'art. 470, nel riconoscere agli accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della Pubblica Istruzione la competenza a definire *“tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo”*, pone un limite ben preciso alla contrattazione collettiva laddove impone che **le immissioni in ruolo** *“siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico”*.

Del resto, la stessa L. n. 107/2015, nel regolamentare i rapporti tra le immissioni in ruolo ed i movimenti ordinari dei docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015, conformemente a quanto previsto dall'art. 470 cit., ha riconosciuto priorità alla mobilità di tali docenti, per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia (cfr. art. 1, co. 108 L. cit.). Si sottolinea, inoltre, che la primazia della mobilità territoriale e professionale sulle nuove assunzioni è prevista anche dal D.Lgs. n. 165/2001 (c.d. “Testo Unico del Pubblico Impiego”), laddove, in prospettiva di un generale contenimento della spesa pubblica, il reclutamento dei dipendenti pubblici avviene attraverso un procedimento complesso nell'ambito del quale la procedura concorsuale è subordinata alla previa obbligatoria attivazione della procedura di mobilità, in attuazione dei fondamentali principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost. (cfr. Consiglio di Stato, sez. V., n.5830/2010, Tar Sicilia, n. 589/2014, Tar Sicilia, n. 8807202, Tar Campania, n.3886/2012, Tar Emilia Romagna, n. 2634/2009). Su un piano sistematico, tale interpretazione è suffragata dal combinato disposto degli artt. 2, co. 2, 40, co. 1, e 70, co. 8, D.Lgs. n. 165/2001. L'art. 2, co. 2, infatti, pur prevedendo che le disposizioni di legge che abbiano introdotto discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle ammini-



strazioni pubbliche possono essere derogate nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 40, co. 1, tuttavia, fa salvo il rispetto dei principi stabiliti dallo stesso decreto. L'art. 40, co. 1, in conformità all'art. 2, nel devolvere alla contrattazione collettiva alcuni profili della mobilità dei pubblici dipendenti, stabilisce che non si può derogare dai *“limiti previsti dalle norme di legge”*. Infine, l'art. 70, co. 8, nel sancire l'applicazione delle norme del Testo Unico del Pubblico Impiego al personale della scuola, fa salve le norme che disciplinano le procedure di reclutamento di cui al D.Lgs. n. 297/1994 e, quindi, per ciò che rileva in questa sede, anche l'art. 470 che fissa proprio il principio della preminenza della mobilità territoriale e professionale sulle nuove assunzioni. Tale principio, infine, si ricava anche dalle norme di dettaglio e, nello specifico, dall'art. 30, co. 2 bis, il quale statuisce che *“Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità”*, e dall'art. 6 secondo cui *“Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale”*. Si osserva, poi, che il Legislatore non solo ha emanato le citate disposizioni legislative, ma, con Legge costituzionale n. 1/2012, ha previsto il principio del pareggio di bilancio, modificando a tal fine gli artt. 81, 97, 117 e 119 della Costituzione. La stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, ha impartito precise disposizioni (DFP 0013731 P-1. 2. 3. 4 del 19/03/2010), con le quali si ricorda che *“l'art. 30, comma 2-bis, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 non lascia dubbi circa il fatto che le procedure concorsuali debbano essere precedute dall'esperimento delle procedure di mobilità”*. Anche la giurisprudenza di merito ha avallato tale interpretazione ribadendo come la norma primaria attribuisca un'ampia delega alla contrattazione collettiva, ma, al contempo, fissi alcuni limiti invalicabili, tra i quali, appunto, *“quello relativo al rapporto tra immissioni in ruolo e mobilità anche professionale stabilendo che alle immissioni in ruolo siano riservati sempre e comunque i posti di risulta, dando priorità nella scelta ai docenti già in ruolo che vogliano spostar-*



sì” (in tal senso, Trib. Lanciano, sent. n. 167/2017; Trib. Ravenna sent. n. 268/2017) (**doc. 17**).

In modo conforme, il Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, con l’ordinanza n. 2793 del 14.09.2018, ha ribadito (con riferimento all’a.s. 2017/2018) che la riserva del 60% dei posti disponibili accantonati per le nuove assunzioni prevista dal citato CCNI è “*illegittima, in applicazione del principio, da tempo codificato, del previo esperimento della procedura di mobilità rispetto al reclutamento tramite concorso o comunque tramite procedura selettiva di natura comparativa. Detto principio risulta infatti esplicitato nel novellato art. 30 DLVO 165/2001 e successive modifiche che al comma 2 sancisce, salva la competenza del CCNL a regolare le procedure di mobilità all’interno delle pubbliche Amministrazioni, la nullità degli accordi o delle clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l’applicazione della regola previo esperimento della procedura di mobilità rispetto al reclutamento di personale aggiuntivo; il Tribunale è dell’avviso che si tratta di disposizione di rango legale estensibile anche al settore della mobilità del personale della scuola, considerata la mancanza in tale settore di una normativa derogatoria e la rispondenza di detto principio al valore fondamentale del contenimento della spesa pubblica*”. Sul punto è intervenuto, da ultimo, anche il Giudice amministrativo che si è espresso sulle menzionate O.M. del 9.3.2018 e dell’8.03.2019. Con ordinanza n. 2367/2019 del 19.4.2019, il TAR del Lazio ha affermato il principio che “*nel rapporto tra mobilità e nuove assunzioni vada attribuita prevalenza alla prima alla luce dell’art. 470, primo comma, d.lgs. n. 297 del 1994, ai sensi del quale specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell’equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative*” (**doc. 18**). Contro tale ordinanza il MIUR ha proposto appello eccependo, con un unico motivo, che la mobilità si svolge su tutti i posti disponibili se è mobilità entro la



provincia, mentre se è mobilità interprovinciale si svolge solo sul cinquanta per cento dei posti disponibili, per cui la prevalenza alla mobilità sulle nuove assunzioni sarebbe valida solo per il primo tipo di mobilità.

Sennonché, il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 3722/2019, ha respinto l'appello ritenendo che l'art. 465, co. 1, D.lgs. 297/1994 preveda che i trasferimenti entro la provincia abbiano priorità rispetto a quelli interprovinciali, ma solo fino ad attuazione di quanto disposto dall'art. 470, co. 1, e, in secondo luogo, senza esprimere alcun principio di priorità per le nuove immissioni in ruolo, come si ricava dal successivo co. 4, per cui la priorità alle nuove nomine in ruolo esiste solo per i posti liberi dopo una certa data. Ciò posto, il Consiglio di Stato ha affermato che la norma dell'art. 470, co. 1, è stata attuata con i CCNI di cui le impugnate ordinanze avevano dettato le modalità di applicazione e, pertanto, in quella sede avrebbe dovuto essere applicato il principio che lo stesso comma esprime, ovvero la preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine (**doc. 19**). Dall'applicazione dei principi appena evocati alle procedure di mobilità alle quali ha preso parte la ricorrente deriva che il Ministero convenuto, avendo del tutto illegittimamente accantonato i posti in favore dei docenti neoassunti, ha generato in favore di questi una vera e propria riserva di posti intangibile e sottratta alla procedura di mobilità (**doc. 20-21-22-23**).

Al contrario, il MIUR avrebbe dovuto effettuare i movimenti interprovinciali su tutti i posti disponibili e, quindi, anche sulla percentuale dei posti inizialmente riservati alle nuove assunzioni le quali, a norma di legge, sarebbero dovute avvenire solo sui posti residui rimasti vacanti. Le illegittimità denunciate hanno inciso negativamente sulle prospettive di mobilità territoriale della ricorrente.

In conclusione, quindi, le disposizioni contrattuali in commento, per aver sottratto all'ordinaria mobilità territoriale e professionale ora il 60% ora il 50% dei posti vacanti e di-



sponibili e per aver attribuito di fatto prevalenza nella scelta della sede alle immissioni in ruolo rispetto alla mobilità dei docenti già in servizio, contrastano con la lettera e la *ratio* delle norme imperative di cui al D.Lgs. n. 297/1994 e sono nulle. Pertanto, andranno disapplicate e sostituite, secondo il meccanismo di cui all'art. 1339 c.c., con le norme speciali di cui all'art. 470 D.Lgs. cit..

* * * * *

Tutto ciò premesso, la sig.ra Previti Maria Rita, come in epigrafe rappresentata e difesa,

RICORRE

a codesto Ill.mo Tribunale di Ragusa, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, previa fissazione dell'udienza di discussione, respinta ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria, voglia ordinare all'Amministrazione resistente, previa disapplicazione degli artt. 6 e 8, co. 9, per la mobilità del personale docente a.s. 2016/17, dell'O.M. n. 241/2016, dell'art. 8, co. VI, VII, VIII e dell'allegato 1 CCNI per la mobilità del personale docente a.s. 2017/18, di provvedere all'assegnazione alla ricorrente, sig.ra Previti Maria Rita, della sede di titolarità presso un ambito afferente alla Provincia di Ragusa o, in via graduata, presso qualunque altro ambito della Regione Sicilia, secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità per gli a.s. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.

Con vittoria di spese e compensi di causa.

Si offrono in comunicazione e, a tal fine, si depositano in Cancelleria i seguenti documenti:

1. Contratto di lavoro a tempo indeterminato
2. Lettera notifica assegnazione nazionale a.s. 2016/2017
3. Elenco dei trasferimenti del personale scuola primaria per la provincia di Ragusa 2016-17
4. Assegnazione sede di titolarità a.s. 2016/2017
5. Lettera notifica trasferimento primaria a.s. 2017/2018
6. Lettera notifica trasferimento primaria a.s. 2018/2019



7. Lettera notifica trasferimento primaria a.s. 2019/2020
8. Lettera notifica trasferimento primaria a.s. 2020/2021
9. CCNI 2017/2018, art. 8 e all. 1
10. Intesa 7.03.2018
11. O.M. 203/2019
12. Assegnazione provvisoria interprovinciale a.s. 2020-2021
- 13-14. Istanza di accesso agli atti e ricevute
15. Nota 0019494.20-11-2018 USP CATANIA
16. Trib. Catania, ord. est. Dott.ssa A. Resta, 6.06.2018
17. Trib. Lanciano, sent. n. 167/2017
18. TAR Lazio, Ord. n. 2367/2019 del 19.4.2019
19. Consiglio di Stato, ordinanza n. 3722/2019
20. Determinazione Contingente Nomine Primaria.0005631.02-08-2017
21. Contingente Primaria 2018/2019
22. Prospetto Ripartiz. Contingente 2019/2020
23. m_pi.AOOUSPRG.REGISTRO UFFICIALE(U).0003183.18-08-2020

Ai fini della determinazione del contributo unificato per le spese di giustizia, gli Avv.ti Vincenzo Prestianni e Eleonora Di Nora dichiarano che la causa è di valore indeterminabile e che è dovuto un contributo unificato pari a € 259,00.

Caltagirone, li 25.3.2021

Avv. Vincenzo Prestianni

Avv. Eleonora Di Nora

**Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti
dei litisconsorti**



I sottoscritti Avv.ti Vincenzo Prestianni ed Eleonora Di Nora, in qualità di procuratori della ricorrente Previti Maria Rita,

PREMESSO

- che il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della sig.ra Previti Maria Rita al trasferimento della medesima, presso un ambito afferente alla Provincia di Ragusa o, in via graduata, presso qualunque altro ambito della Regione Sicilia, secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità per l'a.s. 2016/2017 ovvero nelle domande di mobilità per l'a.s. 2017/2018, l'a.s. 2018/2019, l'a.s. 2019/2020, l'a.s. 2020/2021;
- che ciò implica, secondo il recente orientamento della Corte d'Appello di Catania, un conseguente potenziale interesse contrario di tutti i candidati che hanno preso parte alle procedure di mobilità a.s. 2016/2017, a.s. 2017/2018, a.s. 2018/2019, a.s. 2019/2020, a.s. 2020/2021, classe di concorso EEEE, per gli ambiti territoriali della Regione Sicilia, atteso che l'eventuale accoglimento della domanda di parte ricorrente potrebbe determinare una modifica della situazione giuridica soggettiva di coloro che sono collocati attualmente in posizione utile in relazione ai posti e agli ambiti territoriali richiesti e che sarebbero da lei sopravanzati;
- che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti docenti potenzialmente controinteressati;
- che la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile stante l'elevato numero di docenti al quale notificare il presente atto e la difficoltà oggettiva di individuare il nominativo e l'indirizzo di ognuno,

RIVOLGONO ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito voglia disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei docenti che hanno partecipato alla mobilità per cui è causa mediante la notificazione per pubblici proclami di cui all'art. 150 c.p.c..



In subordine, qualora il Tribunale adito ravvisi nell'attuale emergenza sanitaria da Covid-19 quelle "circostanze particolari" in presenza delle quali l'art. 151 c.p.c. consente al giudice di prescrivere che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, chiedono che la notifica ai controinteressati avvenga mediante pubblicazione del ricorso e dei provvedimenti che saranno adottati dal Giudice del Lavoro nel sito web del Ministero dell'Istruzione. A tale ultimo riguardo, si osserva che la notificazione per pubblici proclami di cui all'art. 150 c.p.c. presupporrebbe diversi accessi del difensore del ricorrente agli uffici giudiziari nonché degli Ufficiali giudiziari incaricati della notifica ad altri uffici pubblici, laddove, invece, il D.P.C.M. n. 18/2020 ed i decreti presidenziali di più recente adozione nonché le misure organizzative adottate in loro conformità dal Presidente della Corte d'Appello di Catania sono finalizzati a contenere tali accessi.

Caltagirone, li 25.3.2021

Avv. Vincenzo Prestianni

Avv. Eleonora Di Nora

